

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (81)668

Vol. 1981/0198

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

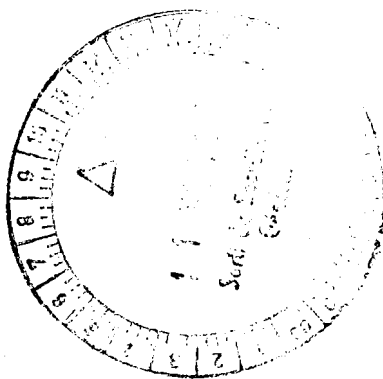
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(81) 668 def.

Bruxelles, 10 novembre 1981

ACCIAIO - MISURE ESTERNE

(Comunicazione della Commissione al Consiglio)



COM(81) 668 def.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

Oggetto: ACCIAIO - MISURE ESTERNE

1. Considerazioni generali

Verso la metà dello scorso anno, la Commissione ha dovuto constatare che la siderurgia europea si trovava in una situazione in cui la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 3 del trattato, in particolare l'ammodernamento e la ristrutturazione della produzione, il miglioramento delle condizioni della manodopera e il regolare approvvigionamento del mercato comune, rischiavano di essere gravemente compromessi.

A causa della flessione della domanda dello sfruttamento ridotto del potenziale produttivo, del crollo dei prezzi e del deterioramento della situazione finanziaria delle imprese, nonché per evitare danni irreparabili alla struttura della siderurgia europea, per la prima volta nella storia della CEEA, la Commissione ha dichiarato, lo stato di crisi manifesta ed ha instaurato una disciplina obbligatoria a norma dell'articolo 58 CEEA.

Non essendo mutate sensibilmente nell'anno in corso, le condizioni che hanno portato alla dichiarazione di crisi manifesta le misure obbligatorie a norma dell'articolo 58 CEEA sono state sostanzialmente prorogate sino al 30 giugno 1982 accompagnate inoltre, da una disciplina molto più rigorosa in materia di controllo dei prezzi (Decisioni nn. 1834/81/CEE e 1836/81/CEE e Raccomandazione n. 1835/81/CEE).

Per questo motivo, in linea di massima, la Commissione propone di ripristinare per il 1982 le misure adottate nei confronti dei paesi terzi già in vigore.

2. Riepilogo delle misure esterne

a) Funzionamento degli strumenti

A seconda che la Commissione abbia concluso o no accordi con i paesi terzi fornitori, le importazioni sono soggette al regime degli accordi o ai prezzi di base. Entrambi i sistemi sono accompagnati da misure di controllo statistico preventivo e retrospettivo.

La Commissione ha regolarmente adeguato i prezzi di base secondo l'aumento dei costi di produzione nel o nei paesi fornitori in cui vigono condizioni normali di concorrenza per i prodotti siderurgici, oppure ha modificato questi prezzi secondo i mutamenti intervenuti nei tassi di cambio. Le ultime modifiche sono state pubblicate il 4 luglio 1981 e il 1° agosto 1981. In tal modo, la Commissione può verificare se le importazioni dei paesi con cui non sono stati conclusi accordi avvengono in condizioni di concorrenza sleale.

./...

Tramite scambio di lettere, la Commissione ha concluso per il 1981 accordi con 14 paesi terzi, fornitori principali della Comunità. Il 75% circa delle importazioni è coperto da accordi. All'inizio dell'anno, la Commissione ha applicato ai quantitativi negoziati nel 1980 un tasso di riduzione del 15% nei confronti dei partner che hanno sottoscritto accordi con quantitativi ben definiti. Questo tasso di riduzione del 15% ha formato oggetto di una correzione positiva nel quadro di consultazioni con i partner nel settembre 1981, in considerazione, tra l'altro, dell'effettiva riduzione dei consumi sul mercato comunitario. La Commissione ha proceduto a regolari consultazioni con i partner onde garantire l'osservanza di tutte le disposizioni degli accordi; essa ha altresì consultato gli Stati membri, nelle riunioni settimanali del comitato di coordinamento per l'acciaio, su vari problemi inerenti alla gestione degli accordi.

Il sistema di controllo è stato prorogato sino al termine del 1981 e adeguato alle modifiche risultanti dalla conclusione degli accordi e delle loro disposizioni. L'osservanza del sistema di controllo da parte di alcuni Stati membri ha posto dei problemi; nel 1982 sarà necessario che dette disposizioni vengano osservate più scrupolosamente.

b) Effetti delle misure

La contrazione dei prezzi, nel primo semestre dell'anno si è ripercossa sull'osservanza delle norme in materia di prezzo, soprattutto da parte degli esportatori dei paesi terzi che, in base agli accordi, possono beneficiare di prezzi tali da consentire il loro ingresso sul mercato grazie al margine di penetrazione. Nel Luglio/agosto, la Commissione ha invitato tutti i partner a rispettare la nuova realtà dei prezzi sul mercato comunitario e a correggere le loro offerte a basso prezzo.

Mediante l'osservanza del sistema di controllo da parte di tutti gli Stati membri la Commissione potrà verificare se i partner rispettano questa nuova realtà. Per ora, in base a elementi di informazione incompleti, si può rilevare un certo miglioramento nel secondo semestre.

Il rispetto dei prezzi di base all'importazione non è stato particolarmente soddisfacente. In questo settore sono frequenti i casi di sottoquotazione per la maggior parte dei prodotti soggetti al sistema, compresi i prodotti semilavotati, la ghisa e il ferromanganese.

Per quanto riguarda i quantitativi, si rileva un andamento equilibrato delle importazioni e delle esportazioni nei confronti dei paesi dell'EFTA; occorre tuttavia osservare che, per determinare gli aspetti quantitativi, si è tenuto conto dell'andamento già riscontrato nel 1980. Gli accordi con questi paesi prevedono il principio della reciprocità. Per gli altri paesi che hanno concluso un accordo, si registra una forte flessione all'inizio dell'anno rispetto al 1980, cossicché i quantitativi ridotti fissati per il 1981 resteranno ampiamente inutilizzati, anche qualora, durante il secondo semestre, si dovesse rilevare un certo incremento delle importazioni. Questo andamento è la conseguenza depressione registrata sul mercato siderurgico comunitario nel 1981.

./...

3. Piano siderurgico CEE per il 1981 (misure nei confronti dei paesi terzi)

a) Prezzi di base

La Commissione intende rivedere i prezzi di base al termine dell'anno, per tener conto dell'incremento dei costi di produzione e dei cambiamenti di parità intervenuti il 4 ottobre 1981. Nel 1982, essa dovrà sorvegliare rigorosamente le importazioni soggette ai prezzi di base.

Questo controllo sarà possibile soltanto grazie a una trasmissione più rapida e più completa delle informazioni da parte delle amministrazioni nazionali. Soltanto su questa base la Commissione potrà individuare le importazioni effettuate in condizioni sleali di concorrenza e prendere le iniziative del caso.

La Commissione ritiene che, nel determinare la gamma di prodotti che i prezzi di base - e quindi le misure esterne - debbono coprire, si debbano considerare gli elementi positivi e negativi inerenti al mantenimento o all'esclusione del ferromanganese e della ghisa nel sistema. In questo contesto si dovrà altresì tener conto della dichiarazione inserita nel verbale della riunione del Consiglio dei giorni 24 novembre 1980 (doc. V. CONS.53 - SID 168).

In proposito, si deve appurare soprattutto se:

- 1) i prodotti sono coperti dalle misure interne,
- 2) è stato compiuto uno sforzo di ristrutturazione (-seguito da un miglioramento della posizione concorrenziale-)
- 3) è garantito l'approvvigionamento.

Il ferromanganese e la ghisa non sono coperti dalle misure interne.

Nonostante i progetti di ristrutturazione recentemente attuati per il ferromanganese, non si è potuto registrare un miglioramento della posizione concorrenziale rispetto all'industria dei paesi terzi.

Sul piano dell'approvvigionamento, si rileva attualmente un eccesso di capacità nella Comunità; in futuro, in caso di difficoltà, capacità e produzione potrebbero svilupparsi rapidamente. Gli attuali fornitori principali sono la Norvegia e il Sudafrica, ma vi sono anche altri produttori di ferromanganese negli scambi con l'estero.

A sostegno del mantenimento di questo prodotto occorre ricordare che il ferromanganese è un elemento rilevante nel processo siderurgico. La produzione nei paesi terzi avviene in condizioni sempre più vantaggiose rispetto alla Comunità. Ne consegue che le importazioni hanno assunto un ruolo sempre più importante nell'approvvigionamento comunitario. Per detti motivi questo settore industriale comunitario versa in difficoltà, con conseguenze negative per l'occupazione.

Queste difficoltà, d'altronde, sono aggravate dal livello di attività già molto basso nella siderurgia, ulteriormente ridotto dalle misure disposte a norma dell'articolo 58 CEE e dalle ripercussioni di questa situazione sul livello dei prezzi del prodotto in questione nella Comunità.

./...

Per quanto riguarda la ghisa, da vari anni la situazione di mercato delle ghise da fonderia è caratterizzata da un notevole sovrappotenziale su scala mondiale. Per questo motivo sarebbe necessario perseguire una ristrutturazione in questo settore. Occorre tuttavia rilevare che, dopo la ristrutturazione avvenuta negli anni 1964-1970, è rimasto solo un numero relativamente ristretto di produttori della ghisa immessa sul mercato, (esso è sceso da 44 a 8). Per quanto riguarda l'efficacia delle misure esterne per incentivare la ristrutturazione, si registra la mancanza di qualsiasi effetto positivo.

La sicurezza di approvvigionamento è condizionata da un mercato mondiale relativamente esiguo. L'andamento delle importazioni di ghisa fornisce un'immagine fluttuante. Le importazioni di ghisa da fonderia costituiscono il 15-20% degli acquisti di ghise nuove. Si può inoltre osservare una maggiore regolarità, in questi ultimi anni, nelle forniture provenienti dai paesi terzi. Qualora la ghisa fosse mantenuta nel sistema, ci si potrebbe aspettare un incremento dei consumi di rottame nelle fonderie, a causa del prezzo troppo elevato delle ghise, con un vantaggio per le fonderie integrate rispetto a quelle indipendenti.

Occorre ribadire, quale argomento a favore del mantenimento della produzione di ghisa da fonderia nella Comunità, la necessità di approvvigionamenti regolari; contemporaneamente occorre mettere in evidenza che nel 1980, la penetrazione sul mercato è aumentata. Non vanno neppure dimenticate le difficoltà del settore, soprattutto sotto il profilo occupazionale.

In ogni caso il ferromanganese e la ghisa dovranno continuare a formare oggetto di controllo preventivo.

Quanto ai prodotti semilavorati, si rileva la scarsa efficacia dei prezzi di base; questi prodotti vengono direttamente assorbiti dall'industria siderurgica comunitaria; un'approvvigionamento a prezzi migliori presenta un interesse a livello comunitario. Per il momento tuttavia, viste le considerevoli difficoltà in cui versa l'industria siderurgica comunitaria e un certo interesse della stessa al mantenimento del sistema, il mantenimento degli stessi nel sistema pare giustificato tenuto anche conto delle misure anti-crisi per il primo semestre 1982.

b) Accordi acciaio

Gli attuali accordi si basano su principi uniformi, ma vengono adeguati, nella loro forma e soprattutto in materia di disciplina dei quantitativi, dalle speciali relazioni tra la Comunità e i paesi partner. Questo stato di cose dovrebbe restare immutato.

Le principali disposizioni degli accordi dovrebbero essere riprese senza modifiche anche per il 1982. Essenzialmente, si tratta degli elementi seguenti:

- Obbligo di rispettare la disciplina dei prezzi
- Divieto di allineamento imposto ai produttori comunitari
- Disciplina delle quantità
- Mantenimento delle tradizionali correnti di scambio, rispettando lo scaglionamento del tempo, la distribuzione regionale e la suddivisione per prodotti delle esportazioni nelle Comunità
- Applicazione dei prezzi di base alle importazioni indirette e imputazione sui quantitativi concordati
- Esclusione del campo di applicazione degli accordi delle importazioni destinate a lavorazioni su materiale fornito dal cliente, quando il prodotto non cambia proprietario
- Regime speciale per le importazioni di acciaio destinate alla costruzione navale e ai cantieri di riparazione
- Clausola di consultazione
- Clausola di sospensione.

Tuttavia, quand'anche non si volessero assoggettare al sistema dei prezzi di base il ferromanganese e la ghisa, la Commissione propone che questi prodotti, anziché essere esclusi dal campo d'applicazione degli accordi, restino coperti dalla clausola di consultazione per garantire il controllo dell'andamento delle importazioni. Essi verrebbero esclusi dagli obblighi di prezzo negli accordi con i paesi a commercio di stato, mentre i limiti quantitativi resterebbero d'applicazione e formerebbero oggetto di controllo preventivo.

Quanto ai paesi, occorrerebbe cercare di concludere per il 1982 accordi con tutti i paesi coperti nel 1981. Per quanto riguarda l'accordo con il Brasile, che verteva essenzialmente su un reciproco impegno (prezzi e quantitativi) per la ghisa, la Commissione propone, in caso di esclusione della ghisa dalle misure esterne, uno scambio di lettere che contempli regolari consultazioni sull'andamento delle importazioni senza che vi sia peraltro un impegno dalle due parti, e il mantenimento dell'impegno brasiliano sul rispetto dei prezzi di base per i prodotti siderurgici CECA.

I limiti quantitativi per il 1982 verrebbero fissati, previo esame in sede di comitato di collegamento per l'acciaio, dal COREPER. Verrebbero applicati i principi vigenti: i nuovi quantitativi dovrebbero tener conto dell'andamento del consumo nella Comunità. Quest'ultima dovrebbe conformarsi al principio fondamentale di un'equa ripartizione dei sacrifici: da un lato, i produttori comunitari non dovrebbero avere un trattamento meno favorevole di quello dei fornitori terzi del mercato comunitario; dall'altro, i paesi terzi non verranno più discriminati rispetto ai produttori comunitari. Verrebbe aggiunta una clausola che prevede consultazioni verso la metà del 1982, durante le quali sarebbe possibile un eventuale adeguamento all'andamento effettivo del mercato, che verrebbe introdotto per il secondo semestre 1982.

In sede di negoziato, occorre tener conto delle speciali relazioni contrattuali che già legano alcuni partner alla Comunità. Gli accordi con i paesi dell'EFTA, ad esempio si inseriscono nel quadro degli accordi di libero scambio. Detti accordi, non meno che quello con la Spagna, contemplano la reciprocità, motivo per cui, occorre mantenere il dispositivo di regolare consultazione. Del resto va ricordato che la formulazione adottata negli accordi con i paesi dell'EFTA e con il Giappone circa gli obblighi quantitativi permetterebbe un negoziato e una conclusione molto rapida con questi paesi.

Non appena saranno disponibili le previsioni sull'andamento del mercato comunitario nel 1982, la Commissione presenterà al COREPER, previo esame in sede di comitato di collegamento per l'acciaio, una proposta sulle cifre da prendere in considerazione. I negoziati con i paesi partner verrebbero portati a termine in base alla decisione del COREPER.

Per garantire il buon funzionamento degli accordi nel 1982, tutte le disposizioni delle raccomandazioni preventive e retrospettive devono essere osservate dagli Stati membri; soprattutto si deve comunicare tempestivamente qualsiasi infrazione alle norme di prezzo.

4. Procedura

I negoziati con i paesi partner verranno condotti dalla Commissione, previa concertazione con gli Stati membri nel quadro del comitato di collegamento per l'acciaio: prima della conclusione, il testo degli accordi verrà presentato al Comitato dei rappresentanti permanenti, soprattutto per ottenere il parere conforme sul divieto di allineamento.

./...

5. Proposta della Commissione

In conclusione, la Commissione chiede al Consiglio di dare il proprio accordo sulle disposizioni seguenti:

- In linea con la dichiarazione dell'OCSE, la Commissione proporrà ad alcuni paesi esportatori di acciaio nella Comunità di concludere con quest'ultima accordi bilaterali che comprendano una disciplina in materia di prezzi, per evitare di perturbare il mercato comunitario. Contemporaneamente, verranno date garanzie sul mantenimento delle tradizionali correnti di scambio, tenendo però conto dell'eventuale riduzione dei consumi da prevedere per il 1982, nonché delle misure anticrisi in vigore a norma dell'articolo 58 CECA, che scadono il 30 giugno 1982.
- Nel caso di accordi con paesi partner i cui aspetti quantitativi restino da definire, la Commissione presenterà le sue proposte al Comitato dei rappresentanti permanenti, previo esame in sede di comitato di collegamento per l'acciaio, non appena saranno disponibili le previsioni sull'andamento del mercato siderurgico nella Comunità per il 1982.
- La Commissione riferirà regolarmente al Comitato di collegamento per l'acciaio sullo stato di avanzamento dei negoziati; detto comitato delibererà su tutti i problemi, per trovare soluzioni adeguate.
- I problemi non risolti a livello di comitato di collegamento verranno sottoposti al Comitato dei rappresentanti.
- Prima della conclusione, la Commissione presenterà al Comitato dei rappresentanti permanenti i testi degli accordi.